



**Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)**

Prot. n. 1446 del 03/05/2022

Ai Sigg. Responsabili di Settore

p.c. Sindaco

Sede

Oggetto: Attuazione della Trasparenza quale misura obbligatoria di prevenzione della corruzione.

Si informa che anche per questo anno l'ANAC ha fornito indicazioni agli OIV/Nuclei di valutazione, per la verifica sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione web istituzionale di "Amministrazione Trasparente" e per la compilazione della relativa attestazione.

Per l'anno 2022 con deliberazione n. 201 del 13 aprile 2022, ANAC ha chiesto agli OIV/Nuclei di Valutazione di attestare i dati pubblicati nelle seguenti sottosezioni di primo livello:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15);
- 2) Enti controllati (art. 22);
- 3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario);
- 4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- 5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020);
- 6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali. In ragione della cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID è stato inserito, quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, quello relativo al Rendiconto della raccolta fondi a

sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal comma 5 dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27. La pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà essere effettuata da ciascuna amministrazione beneficiaria, qualora ne ricorra la fattispecie, all'interno della sezione di "Amministrazione Trasparente" - "Interventi Straordinari e d'urgenza" seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità con il Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, il Nucleo di valutazione di questo Ente, tenuto all'attestazione degli obblighi di pubblicazione, utilizzerà la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022*» di cui l'**Allegato 2.1.A.** della citata deliberazione ANAC.

Il Nucleo, nello svolgimento delle verifiche, attribuirà un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «*Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione*» (**Allegato 4**), avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso l'Ente considerato. Non potranno essere ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori.

Le Griglie di rilevazione permettono di documentare la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web dell'Ente, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'**Allegato n. 5** «*Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati*».

Successivamente l'attestazione del Nucleo, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» entro il **30 giugno 2022**.

La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione del Nucleo e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dal Nucleo entro il **31 ottobre 2022** ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Qualora il Nucleo avesse evidenziato al **31 maggio 2022** nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3, dovrà monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dall'Ente, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Il suddetto organismo di valutazione annoterà gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che l'ANAC renderà disponibile successivamente.

Anche la griglia di monitoraggio dovrà essere pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga*», nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» entro il **10 novembre 2022**.

Entro tale data, inoltre, la sola griglia di monitoraggio deve essere trasmessa ad ANAC.

L'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente è sottoposto a verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

La verifica viene effettuata d'ufficio dall'ANAC nei siti web istituzionali su un campione di soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione, entro la data del **30 giugno 2022**, del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione e della Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dallo stesso Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Oltre all'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dal Nucleo.

Ciò premesso, si evidenzia che a seguito di un'attività di controllo svolta dallo scrivente, anche su sollecitazione del Nucleo, si è avuto modo di constatare il mancato, incompleto o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili di Settore, così per come richiesto dalla normativa vigente, dalle deliberazioni dell'ANAC e dal P.T.P.C.T., per la maggior parte dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti nelle sezioni e sottosezioni di II° livello nel sito "*Amministrazione Trasparente*", secondo i contenuti normativi del decreto 33/2013 per come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Occorre a tal proposito richiamare il P.T.P.C.T. 2020 – 2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.06 del 29 gennaio 2020 ove:

- nella sezione **COMPITI DEI RESPONSABILI DI SETTORE**, è espressamente previsto che "*... I Responsabili sono tenuti:....a garantire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza...*";
- nella sezione **TRASPARENZA**, da pag. 27 a pag. 31 ed in particolare il paragrafo "*I responsabili della pubblicazione dei dati – Organizzazione*";
- nell'**ALLEGATO COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA - SEZIONE "TRASPARENZA" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**" con specificazione dell'oggetto dell'obbligo e del soggetto obbligato.

Inoltre si richiama anche il Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 che all'art. 8, comma 1, prevede: "*Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati e documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sulla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale*"

In considerazione di quanto sopra esposto e dello stato attuale della Sezione "*Amministrazione Trasparente*", lo scrivente Segretario generale in disponibilità, reggente della Segreteria di questo Comune, in qualità di RPCT, **invita tutti i Responsabili di Settore/Area a porre in essere ogni utile, necessaria ed inderogabile attività di ricognizione ed adempimento degli obblighi sulla trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e, nello specifico ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione posti in capo a ciascun Settore/Area di cui sono titolari.**

A tal fine si richiama l'attenzione delle SS.LL. circa i profili di grave responsabilità dirigenziale che conseguono agli inadempimenti sopra evidenziati, atteso che il Nucleo di Valutazione, nel proprio documento di attestazione circa la verifica di legge sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, **segnalerà tali inadempimenti all'ANAC per le conseguenze di legge.**

Con la presente, per le motivazioni cui sopra, si dispone che il Responsabile CED adotti, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ogni opportuna e dovuta attività, con l'urgenza del caso, al fine di dare, pieno adempimento agli obblighi di legge nella fattispecie in esame.

La presente "sollecitazione" segue ad altre precedenti espresse in via "informale" ma che, alla data odierna, non hanno ancora trovato esatta e compiuta attuazione.

E' opportuno che gli adempimenti di cui sopra vengano posti in essere anche tramite preventiva consultazione del Nucleo di Valutazione.

Particolare menzione meritano i dati e le informazioni di cui al comma 1 e 2 dell'art. 15 del D.lgs n. 33/2013 da inserire, eventualmente, nella sezione "Consulenti e Collaboratori" rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza". Il comma 3 del detto articolo dispone "In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta...".

Inoltre in tale fattispecie è obbligatorio provvedere agli adempimenti di comunicazione al "...Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ..."

Si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti adottati anche al fine di evitare l'apertura dei procedimenti atti ad accertare eventuali responsabilità per inadempimento gestionale così come richiesto, **obbligatoriamente**, dalla vigente normativa in materia con le conseguenti sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva in Amministrazione Trasparente sottosezione "Altri contenuti" - - *Prevenzione della Corruzione*", Voce "Direttive e Circolari del Segretario Comunale".

Il Segretario Generale reggente
Dott. Maurizio Ceccherini

